

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1434 del 31 luglio 2012

Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012. Deliberazione n. 67/CR del 3 luglio 2012.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:

Acquisito il parere della competente commissione consiliare, si provvede all'approvazione delle le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo"

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) sono state introdotte alcune modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", finalizzate in particolare a disciplinare, nell'ambito di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Con lo stesso articolo sono state inoltre definite alcune disposizioni in materia di ciclo-escursionismo; la norma prevede in particolare che, fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possano essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.

Le procedure individuate dall'art. 33 della l.r. 13/2012 stabiliscono, al comma 3, che i comuni autorizzino i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso ciclo-escursionistico; la stessa legge stabilisce inoltre che detti gestori sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo, al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori.

I percorsi o i tratti di percorso possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita - biciclette/Mountainbike (MTB) - adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre - o ad uso promiscuo in quanto utilizzanti viabilità silvo-pastorale o viabilità pubblica o in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della l.r. 33/2002.

Il comma 4 del summenzionato articolo 33 della l.r. 13/2012, stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisca i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.

Con proprio atto n. 67/CR del 3/07/12 "Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012." la Giunta regionale ha approvato i summenzionati criteri.

In data 25 luglio 2012 la Seconda Commissione Consiliare ha emesso parere favorevole alla D.G.R. n. 67/CR del 3/07/12 con alcune richieste di modifiche tecniche da apportare all'allegato A che riguardano, in particolare i seguenti punti:

1. Punto 1 - Definizione di percorso ciclo-escursionistico: si è meglio precisato che i percorsi o i tratti di percorso che possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita, vanno adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre; si è dettagliato inoltre, nei nuovi percorsi, la necessità di privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali.

2. Punto 2.2 - Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori: è stato precisato il termine di "aree assimilate" e ribadita la possibilità del comune di farsi promotore di percorsi cicloescursionistici.

3. Punto 5 - Criteri per la realizzazione dei percorsi cicloescursionistici o per il loro adeguamento: è stato tolto nella elencazione degli accorgimenti tecnici il penultimo punto già riportato nel punto 1.

4. Punto 7 - Regole di comportamento degli utenti: è stato aggiunto un'ulteriore lettera che evidenzia la necessità dell'uso del casco.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, nonché dell'opportunità di definire più in generale dei criteri attuativi ed interpretativi delle norme introdotte dal succitato art. 33 della l.r. 13/2012, anche al fine di favorirne una più efficace applicazione da parte dei soggetti interessati e una più corretta gestione dei procedimenti autorizzatori da parte dei comuni e degli altri enti competenti in materia, si propone di approvare l'Allegato A) al presente atto, con il quale vengono definite le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo", con le modifiche richieste, che si condividono, da parte della competente II Commissione consiliare;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la l.r. 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo pastorale";

Visto l'articolo 33 della l.r. 10 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

Vista la l.r. 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";

Visto l'art. 33 comma 4 della legge regionale l.r. 10 aprile 2012, n. 13., il quale stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisca i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento;

Visto il parere della Seconda Commissione Consiliare espresso in data 25 luglio 2012;

delibera

1. Di approvare le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo", riportate nell'Allegato A) alla presente deliberazione - parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento- con il quale vengono definite le direttive, i criteri e le procedure per la realizzazione e l'autorizzazione dei percorsi ciclo-escursionistici con le modifiche richieste, che si condividono, indicate in premessa.

2. Di abrogare il punto 7 "Attività ciclo-escursionistiche" dell'allegato A) della D.G.R. n. 341 del 6 marzo 2012.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4. La Direzione regionale Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

[Torna al sommario](#)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012**

pag. 1/7

Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo".

SOMMARIO

1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico
2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici
 - 2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali
 - 2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.
3. Disposizioni tecnico-amministrative per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi ciclo-escursionistici
4. Criteri di classificazione dei percorsi cicloescursionistici
5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento
6. Segnaletica
7. Regole di comportamento degli utenti

1. Definizione di percorso ciclo-escursionistico

I percorsi ciclo-escursionistici - di seguito indicati anche come "percorsi" - sono itinerari realizzati con finalità di valorizzazione e conoscenza paesaggistica e ambientale del territorio, oltre che sportivo-ricreativa - che si sviluppano sulla viabilità silvo-pastorale, sui sentieri (alpini e non), sulle mulattiere e sulle piste forestali nonché su nuovi tracciati all'interno di aree prative, di prati-pascoli, di boschi e di aree sciabili attrezzate.

Per sentieri alpini si intendono *"i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale"* (art. 111 L.R. 33/2002).

Per aree sciabili attrezzate si intendono le superfici innevate, anche artificialmente, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci da fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento (art.6 L.R. 21/2008).

I percorsi o i tratti di percorso possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita - biciclette/Mountain-bike (MTB) - adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre - o ad uso promiscuo in quanto utilizzando viabilità silvo-pastorale o viabilità pubblica o in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della L.R. 33/2002.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012

pag. 2/7

Al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico, nei casi di nuovi percorsi ad uso esclusivo dei velocipedisti, l'individuazione degli stessi dovrà privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali.

In relazione alla definizione di percorso ciclo-escursionistico, con riferimento alle diverse caratteristiche dei tratti in cui lo stesso è articolato e alla sua lunghezza complessiva, vengono identificate due principali tipologie di percorso:

- percorsi ciclo-escursionistici TOUR: sono percorsi prevalentemente realizzati su strade silvo-pastorali e sentieri esistenti. Si tratta di percorsi Marathon e All Mountain, riservati sia in via esclusiva che non ai ciclisti. In tali percorsi rientrano anche quelli sovra-comunali o intervallivi.
- percorsi ciclo-escursionistici FREE RIDE: percorsi prevalentemente realizzati ex novo sulle aree sciabili, su strade silvo-pastorali e sentieri esistenti, in prevalenza destinati ad un uso esclusivo delle bici.

2. Criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi cicloescursionistici

2.1 Individuazione di specifici percorsi cicloescursionistici da parte di enti locali

La legge regionale n. 14/92 come modificata dall'art. 33 della l.r. 13/2012, prevede che gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale (comuni, comunità montane, provincie) possano individuare specifici percorsi ciclo-escursionistici nelle strade silvo-pastorali e nelle aree ad esse assimilate, ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita.

Nella fattispecie di cui sopra, si configura l'individuazione di un percorso ciclo escursionistico, escluse le aree sciabili, su iniziativa diretta di un ente locale o di una pluralità di enti locali, nel caso di circuiti di maggiori dimensioni. In questo caso l'ente o gli enti interessati formalizzano mediante proprio provvedimento il percorso, provvedendo a segnalarlo adeguatamente e ad assicurarne la manutenzione, individuando uno o più soggetti responsabili della gestione e manutenzione del percorso o dei diversi tratti del percorso.

A tale scopo gli enti locali proponenti possono esercitare essi stessi il ruolo di soggetto gestore del percorso o anche realizzare accordi o convenzioni con soggetti privati o enti a carattere collettivo (Associazioni Mountain-bike, Gruppi Sportivi, Pro Loco, ecc.) al fine di assicurare la gestione e la manutenzione del percorso; gli stessi soggetti sopra indicati potranno farsi parte attiva per proporre agli enti locali, sulla base della propria competenza tecnica e tenuto conto delle attività di interesse collettivo in campo sportivo-ricreativo svolte sul territorio, idonei percorsi ciclo escursionistici, ai fini della loro formale individuazione da parte degli enti locali interessati alla proposta.

2.2 Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 33 della l.r. 13/2012, comma 3 e successivi, i Comuni autorizzano i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, di cui all'articolo 2, comma 2 della LR 14/92, pubbliche o private, sia sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso stesso sia a seguito di autonoma iniziativa comunale.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012

pag. 3/7

Per gestore dei percorsi cicloescursionistici si intende il soggetto – o l'insieme di soggetti associati - a carattere privato, pubblico o con diverso profilo giuridico, identificato/i quale responsabile/i della gestione e della manutenzione del percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione.

Tale responsabilità gestionale può essere esercitata da un unico soggetto per l'intero percorso cicloescursionistico, oppure può essere esercitata da diversi soggetti, privati o pubblici, ciascuno con riferimento ad un tratto specifico del percorso (es. una o più società impiantistiche per i tratti di tracciato sciabile; Associazioni MTB per altri tratti del percorso).

In ogni caso dovrà essere assicurato l'obbligo di manutenzione dell'intero percorso.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione il soggetto proponente l'itinerario dovrà presentare al comune competente per territorio una domanda completa della documentazione di seguito indicata.

- a) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, con indicazione della tipologia e della classificazione di difficoltà del percorso, sulla base dei criteri indicati al punto 4;
- b) elenco e indicazione progressiva della posizione e tipo dei cartelli informativi, definita in base alla tipologia e alla classificazione del percorso;
- c) corografia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000
- d) sviluppo altimetrico del percorso;
- e) descrizione e schemi di eventuali opere e manufatti necessari;
- f) programmazione della manutenzione annuale, avendo cura di specificare:
 - i soggetti responsabili, per l'intero percorso, o per diversi specifici tratti dello stesso, della manutenzione;
 - gli interventi che saranno realizzati nella fase di apertura, esercizio e chiusura del percorso;
- g) documentazione attestante la disponibilità dei suoli;
- h) traccia del percorso geo-referenziato, su supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei sistemi informativi territoriali.

Qualora l'itinerario sia proposto e gestito da più soggetti, consorziati fra di loro, la domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuno dei soggetti coinvolti (società impiantistiche, associazioni, CAI, altri soggetti); in alternativa può essere delegato alla presentazione della domanda di autorizzazione un unico soggetto, il quale opera in nome e per conto degli altri.

Il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente paragrafo 2.1 – ovvero percorsi individuati direttamente da enti locali – l'autorizzazione del percorso ciclo escursionistico da parte del comune è necessaria anche nei casi in cui il percorso stesso non comprenda tratti di tracciato nelle aree sciabili attrezzate.

Con riferimento ai tracciati che si estendono sul territorio di più comuni, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata dal soggetto richiedente presso il comune nel cui territorio ricade in maniera prevalente il tracciato; quest'ultimo provvederà a svolgere l'istruttoria della domanda, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, acquisendo le relative autorizzazioni anche mediante l'indizione di conferenze di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione del percorso viene rilasciato dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, e della relativa documentazione, da parte del soggetto richiedente.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012

pag. 4/7

Il gestore del percorso ciclo-escursionistico provvede annualmente alla manutenzione dello stesso garantendo la corretta regimazione delle acque superficiali al fine di preservare i pendii dall'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente derivati dall'erosione del suolo connessa al continuo passaggio dei velocipedi.

Il gestore dispone presso i punti d'accesso al percorso, in modo visibile agli utenti, la segnaletica relativa alla tipologia e classificazione del tracciato, nonché le regole di condotta dell'utente.

La circolazione dei velocipedi è comunque vietata nei prati, prati pascoli e boschi non facenti parte integrante di specifici percorsi ciclo-escursionistici autorizzati dai Comuni.

3. Disposizioni tecnico-amministrative per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi cicloescursionistici

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 art. 4 della l.r. 14/1992, come modificato dalla l.r. 13/012, i sentieri alpini – disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 e successive modificazioni – possono essere inclusi nei percorsi ciclo escursionistici, qualora individuati dalle competenti Comunità montane per territorio, di concerto con le sezioni del Club Alpino Italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, e sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna.

Ai fini di tale inclusione, i sentieri alpini devono comunque soddisfare le seguenti condizioni tecniche:

- larghezza minima del fondo viabile, sull'intero tratto interessato, di 1,5 m;
- pendenza massima del 20% calcolata su un tratto di 2,5-10 m di lunghezza;
- mantenimento dell'uso promiscuo in sicurezza del sentiero alpino;
- ridotta velocità da parte dei ciclisti;
- specifica segnaletica rivolta agli utenti.

La Comunità montana, di concerto con le sezioni del C.A.I. operanti nel territorio, può motivare in casi particolari l'individuazione di sentieri che si discostano dai parametri di cui sopra.

Nel caso in cui le proposte di percorso cicloescursionistico presentate ai comuni, includano tratti di sentiero alpino, i Comuni provvedono, ai fini del completamento dell'istruttoria, ad acquisire da parte delle Comunità montane interessate il nulla osta, previa attivazione da parte di queste ultime delle procedure di cui all'art. 4 comma 6 della l.r. 14/92, come modificata dall'art. 33 della l.r. 13/2012.

Qualora il sentiero, ancorché classificato come alpino, si sviluppi prevalentemente su piste forestali, piste di esbosco o mulattiere, il cui uso promiscuo (ciclo escursionistico/pedonale), a motivo della larghezza e delle caratteristiche di utilizzo del tracciato, è da ritenersi tecnicamente idoneo, non risulta necessaria l'acquisizione del parere della commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna; la Giunta regionale inoltre – tramite le proprie strutture competenti – promuove, per tali tipologie di tracciati, intese fra Comunità montane e CAI, al fine di individuare in maniera univoca e in tempi contenuti, per l'intero territorio montano, i tracciati da considerare idonei all'utilizzo ciclo escursionistico.

4. Criteri di classificazione dei percorsi ciclo-escursionistici

I percorsi ciclo-escursionistici - o i tratti in cui il percorso è articolato - sono classificati secondo una scala crescente di difficoltà sulla base delle caratteristiche del percorso stesso. A tale classificazione è associato un colore ed un segno grafico, mutuato dalle principali norme internazionali vigenti.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012

pag. 5/7

I parametri individuati per la classificazione sono i seguenti:

a) Larghezza minima prevalente della sede viabile

Larghezza media prevalente della sede viabile o della superficie battuta del sentiero.

b) Rivestimento del fondo viabile

Il materiale e la stabilità del fondo sono fattori determinanti del livello di difficoltà del sentiero.

I termini utilizzati per descrivere il fondo sono: duro (pavimentato o asfaltato), fermo, stabile, variabile, molto variabile, mobile, imprevedibile.

c) Pendenza (massima e media)

La pendenza massima è calcolata su un tratto di 2,5-10 metri di lunghezza.

La pendenza media è la pendenza media sull'intero sviluppo del percorso/tratto.

La classificazione complessiva può considerare anche gli ostacoli naturali o le particolarità tecniche presenti lungo il percorso.

Nella tabella è riportata la classificazione del percorso/tratto in relazione alle caratteristiche tecniche:

	Facile Cerchio verde	Medio Quadrato blu	Difficile Rombo rosso	Molto difficile Doppio rombo nero
Larghezza del percorso	>100 cm	60-100 cm	30-60 cm	< 30 cm
Fondo	Stabile	In gran parte stabile, ma variegato	Molto variegato	Molto variegato e imprevedibile
Pendenza media	< 5%	5-10%	10-15%	> 15%
Pendenza massima	<15 %	15-20 %	15-20 %	> 20 %

Al percorso o al tratto di percorso da classificare sarà attribuito di norma il grado di difficoltà (facile/medio/difficile/molto difficile) del parametro per cui si rileva la difficoltà maggiore (es. tratto di percorso con larghezza > 100 cm, fondo stabile, pendenza media 5%, pendenza massima 17% = classificazione "difficile")

5. Criteri per la realizzazione dei percorsi ciclo escursionistici o per il loro adeguamento.

I percorsi per il ciclo-escursionismo vanno individuati con l'obiettivo di permettere al ciclista di raggiungere aree di particolare qualità scenico-ambientale con il fine di garantire la visita e la conoscenza di molteplici emergenze naturalistiche e paesaggistiche nell'ambito, di norma, di una giornata. Devono essere privilegiati i percorsi che interessano elementi di valore paesaggistico, storico, culturale, sportivo e naturalistico.

ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012

pag. 6/7

Tali percorsi dovranno preferenzialmente interessare uno o più tematismi del territorio - paesaggistici, culturali, antropologici e naturalistici - con l'intento di giungere alla creazione di una dotazione di percorsi sufficientemente diversificata per i diversi interessi culturali e le diverse competenze sportive degli utenti.

Particolare rilievo va posto inoltre alla creazione di possibili collegamenti tra i vari percorsi nell'ottica della realizzazione di circuiti più estesi, sovra-comunali e/o inter-vallivi con finalità di esplorazione e visita plurigiornaliera, per una maggiore conoscenza dei territori interessati e con elevato potenziale sportivo e turistico. Per la realizzazione dei circuiti estesi è possibile includere anche tratte su strade asfaltate.

Vanno inoltre privilegiati i percorsi su terreno che abbia caratteristiche fisiche idonee all'uso ripetuto per MTB o che possa essere reso idoneo con modalità naturali mediante l'applicazione e l'utilizzo di materiali autoctoni rivenuti sul luogo e riducendo al minimo l'alterazione alla conformazione naturale del terreno.

Va posta particolare attenzione alla corretta informazione all'utente sulle difficoltà e caratteristiche del percorso, tenendo conto che l'offerta di questi percorsi è indirizzata a persone che già dispongono di idonea attrezzatura per il loro utilizzo e quindi necessaria competenza ciclistica. Infatti vi è una evidente progressione di competenza nel passaggio dall'uso personale della bicicletta per mobilità urbana, su strade asfaltate, al suo utilizzo fuori strada e su percorsi a fini escursionistici per i quali è anche richiesto oltre alla competenza e il mezzo adatto, anche una base di allenamento e preparazione fisica per la possibile estensione e superamento delle difficoltà del percorso.

I nuovi tratti di percorso andranno realizzati con l'obiettivo di mantenere sempre il cicloescursionista al loro interno garantendo così il minore danno ambientale possibile.

Per la realizzazione vanno utilizzati idonei accorgimenti per ridurre l'erosione e limitare la velocità ai fini della sicurezza degli utenti.

La progettazione del percorso dovrà tener conto, in sintesi, dei seguenti criteri ed accorgimenti tecnici:

- la mitigazione degli impatti visivi
- la sicurezza del tracciato
- gli interventi per la regimazione delle acque superficiali
- le indicazioni in merito alla manutenzione annuale del tracciato soprattutto per evitare fenomeni erosivi
- gli accorgimenti per evitare o scoraggiare il fuoripista
- l'uso di materiali naturali e di provenienza locale per la realizzazione di eventuali strutture o percorsi artificiali

6. Segnaletica

I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

La segnaletica può essere distinta in:

- a) pannelli di comunicazione contenenti le principali informazioni sul percorso, sulla sua difficoltà e le regole di comportamento
- b) segnali di classificazione della difficoltà del percorso da disporre lungo l'itinerario;
- c) segnali di divieto:
 - divieto di transito ai pedoni (nei tratti ad uso esclusivo dei velocipedisti)

ALLEGATO A alla Dgr n. 1434 del 31 luglio 2012

pag. 7/7

- d) segnali di avvertimento agli escursionisti a piedi, nei sentieri alpini dove è autorizzato il passaggio delle MTB.

Per la tipologia della segnaletica vanno adottate, opportunamente rielaborate alle necessità specifiche, le indicazioni tecniche regionali in vigore per il ciclo-turismo e, relativamente ai sentieri alpini, quelle del C.A.I.

7. Regole di comportamento degli utenti

I fruitori dei percorsi ciclo-escursionistici, sia esclusivi che non, dovranno sottostare a regole di comportamento che garantiscano la propria sicurezza e quella degli altri utilizzatori e, in particolare, quelle sotto elencate.

Gli enti promotori e gestori dei percorsi si dovranno impegnare alla loro divulgazione e al loro rispetto.

- a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione, alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso nonché alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;
- b) attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente dal gestore;
- c) dare la precedenza agli escursionisti a piedi, nel caso di percorsi ad uso promiscuo;
- d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in bicicletta o persone che praticano il trekking;
- e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclo escursionisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L'andatura deve essere commisurata al grado di esperienza di ciascuno e al tipo di terreno.
- f) restare sui percorsi già tracciati;
- g) non lasciare rifiuti. Portare con se i propri e, se possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri;
- h) non spaventare gli animali e dare loro il tempo di spostarsi dal percorso;
- i) rispettare le proprietà private;
- j) garantire sempre la propria autosufficienza;
- k) non viaggiare da soli in zone isolate;
- l) non urlare, diffondere musica, inseguire gli animali o danneggiare le piante.
- m) Usare il casco, obbligatoriamente nel caso di percorsi ciclo-escursionistici FREE RIDE.